



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2018

N.RF113

INFO FLASH

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 4

OGGETTO	DAL 1° LUGLIO TRACCIABILITA' PER GLI STIPENDI
RIFERIMENTI	ART. 1 C. 910 - 914 L. 205/2017; NOTA INL 22/05/2018 N. 4538; FOND. STUDI CDL 8/06/2018
CIRCOLARE DEL	21/06/2018

Sintesi: dal 1° luglio 2018 scatta l'obbligo di pagamento delle retribuzioni esclusivamente attraverso una banca o un ufficio postale, con le modalità appositamente individuate dalla Legge di Bilancio 2018). Nel caso di utilizzo di mezzi diversi da quelli espressamente previsti, è disposta la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 1.000 ad €. 5.000.

L'art. 1 comma 911 della legge di Bilancio 2018 ha introdotto:

- ➔ a decorrere dal 1° luglio 2018
- ➔ l'obbligo di corrispondere la **retribuzione**, anche in acconto, **tramite strumenti tracciabili**, essendo **vietato l'utilizzo del contante** per qualsiasi importo.



Finalità: la norma è posta a tutela del lavoratore, in quanto allo scopo di contrastare il fenomeno, ancora diffuso in alcune realtà, di corrispondere al lavoratore di una retribuzione inferiore rispetto a quella del cedolino paga (o comunque stabilita dal CCNL).

Recentemente l'ispettorato Nazionale del lavoro ha fornito alcuni chiarimenti nel merito. La Fondazione studi dei Consulenti del lavoro ha poi rilasciato un apposito approfondimento.

I "RAPPORTI DI LAVORO" INTERESSATI

I nuovi obblighi di pagamento riguardano i datori di lavoro/committenti "qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato".

RAPPORTO DI LAVORO (Art. 1 c. 912 L. 205/2017)
qualsiasi rapporto di lavoro subordinato ex art. 2094 C.C., indipendentemente: <ul style="list-style-type: none"> - dalle modalità di svolgimento della prestazione (<u>es:</u> incluso il lavoro a domicilio) - e dalla durata del rapporto (a tempo determinato o indeterminato)
qualsiasi rapporto di lavoro originato da contratti: <ul style="list-style-type: none"> ▪ di collaborazione coordinata e continuativa (<u>es:</u> compensi amministratore) ▪ instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci ex L. n. 142/2001.

Collaborazioni coordinate e continuative: il riferimento va fatto ai contratti d'opera ex art. 2222 C.C. che rispettino i requisiti dall'art. 15 L. 81/2017 (cd. "job ac autonomi").

Compensi amministratore

In relazione alle somme corrisposte agli amministratori di società, occorre distinguere il caso in cui:

- tale attività venga tratta all'attività professionale eventualmente svolta (CM 105/2001): non ricorre l'obbligo (es: commercialista amministratore di società)
- in caso contrario: le somme risultanti dal cedolino paga emesso sono soggette alla tracciabilità

Soci lavoratori di cooperative: l'art. 1 L. 142/2001 (applicabile alle sole cooperative per le quali il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione lavorativa da parte del socio), prevede che il socio oltre al rapporto associativo, instauri un rapporto di lavoro in forma subordinata o in qualsiasi altra forma autonoma (compresi i rapporti di co.co.co.), cui si applicano gli ordinari effetti di natura fiscale e previdenziale (CM 15/2007). La norma pare attrarre ai nuovi obblighi anche il rapporto instaurato in forma autonoma diversa da co.co.co.

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it

RAPPORTI DI LAVORO ESCLUSI

Il comma 913 prevede che il divieto di corrispondere le retribuzioni in contanti **non si applica** ai seguenti rapporti di lavoro:

- ➔ rapporti di lavoro instaurati con le **pubbliche amministrazioni** di cui all'art. 1 c. 2 D.Lgs. 165/2001
- ➔ rapporti di lavoro di cui alla Legge 2 aprile 1958, n. 339 (tutela del rapporto di lavoro domestico)
- ➔ rapporti di lavoro rientranti nell'ambito di applicazione dei CCNL per gli **addetti a servizi familiari e domestici**, stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale.



N.B.: secondo la Nota n. 4538/2018 dell'INL, sono esclusi anche i compensi derivanti da:

- **borse di studio o tirocini** (per quanto costituiscano reddito assimilato a quello di lavoro dipendente)
- rapporti di **lavoro autonomo occasionale**.

LE SOMME INTERESSATE

Anche in relazione alle somme interessate all'obbligo di tracciabilità la norma risulta estremamente generica, includendovi espressamente anche gli eventuali anticipi di retribuzione.

In assenza di puntuali indicazioni, si deve, dunque, ritenere che rientrino nei nuovi obblighi:

- ➔ non solo la retribuzione ordinaria, prevista dal CCNL di riferimento (qualunque somma di contenga: superminimi, indennità di trasferta, ecc.)
- ➔ ma anche eventuali ratei di retribuzione (ferie non godute, ecc.) risultanti dal cedolino paga emesso alla cessazione del rapporto (o il cedolino paga autonomo emesso per le mensilità aggiuntive).

In sostanza, **rientrano nell'obbligo** tutti gli elementi che confluiscono nella busta paga e che risultano annotati nel **Libro unico del lavoro**, ex art. 39 DL n. 112/2008 (FS dei CdL 8/06/2018).



ANTICIPI DI CASSA – TRASFERTE DI LAVORO

Secondo il citato documento della Fondazione studi dei Consulenti del lavoro:


- gli **anticipi di cassa** per fondo spese di trasferta, i **rimborsi spese** ed altre **somme corrisposte al lavoratore diverse da quelle contrattuali**
- sono **escluse dalla tracciabilità** in quanto l'obbligo si applica al momento in cui i datori di lavoro o committenti, "corrispondono ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa".

MEZZI DI PAGAMENTO AMMESSI

Il comma 910 dispone che la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, può essere pagata attraverso una **banca** o un **ufficio postale** con uno dei seguenti mezzi.

MEZZI UTILIZZABILI

- **bonifico** sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore
- strumenti di **pagamento elettronico**
- pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento
- emissione di un **assegno** (bancario o circolare):
 - **consegnato direttamente al lavoratore**
 - o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato (l'impedimento s'intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a 16 anni).



Nota: l'Ispettorato del Lavoro (Nota n. 4538 del 22/05/2018) ha ritenuto che l'obbligo s'intende violato anche quando il versamento delle somme non sia stato realmente effettuato, nonostante l'utilizzo di citati sistemi di pagamento, come ad esempio nel caso in cui il bonifico bancario venga successivamente revocato o l'assegno emesso venga annullato prima dell'incasso.

TIPOLOGIE DI SOMME	PAGAMENTO TRACCIABILE
Retribuzione mensile prevista dai CCNL	SI
Mensilità aggiuntive	SI
Superminimi, ad personam ed altre indennità previste dal contratto individuale	SI
Compensi per collaborazioni coordinate e continuative previste dai contratti collettivi	SI
Compensi per collaborazioni coordinate e continuative previste dai contratti tra le parti	SI
Rimborsi spese a piè di lista	NO
Rimborsi spese forfetari	NO
Somme che debbono confluire nel libro unico del lavoro	SI

ATTENZIONE – FIRMA DELLA BUSTA PAGA

per espressa disposizione del comma 912

- la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga
- **non costituisce prova dell'avvenuto pagamento** della retribuzione.

Nota: per prassi consolidata la firma apposta dal lavoratore consentiva in passato l'inversione dell'onere della prova (era il lavoratore a dover provare di non essere stato pagato). Anche la recente Cass. n. 25463/2017 aveva ritenuto che ciò non si applicasse nel solo caso in cui fosse stata apposta la formula "per ricevuta", rendendo evidente che la firma intendeva attestare la sola consegna della busta paga).

ASPETTI SANZIONATORI

Al datore di lavoro o committente che viola l'obbligo di corrispondere le retribuzioni con mezzi diversi dal contante si applica la **sanzione** amministrativa pecuniaria consistente:

- nel pagamento di una somma **da € 1.000 a € 5.000**.

Nota: in riferimento alla contestazione dell'illecito al trasgressore l'INL ha chiarito che:

- trova applicazione l'**oblazione** di cui alla L. n. 689/1981
- **non si applica la diffida** ad adempiere (D.Lgs n. 124/2004), in quanto si tratta di un illecito non materialmente sanabile: pertanto la sanzione va irrogata direttamente in sede di ispezione.

OBLAZIONE: il trasgressore può sanare la violazione pagando entro 60 giorni dalla contestazione della violazione la somma di €. 1.667, cioè l'importo minore tra:

- **1/3 del massimo** della sanzione prevista: pari a €. 1.667 (5.000 / 3)
- ed il **doppio del minimo** della sanzione prevista: pari ad €. 2.000

Naturalmente ciò risulterà conveniente nel caso in cui i verificatori non abbiano applicato la sanzione minima di €. 1.000 (es: a causa della reiterazione delle violazioni).

IMPUGNAZIONE: entro 30 giorni dalla notifica del verbale di contestazione e notificazione adottato dagli organi di vigilanza sarà possibile presentare:

- ricorso amministrativo al direttore della sede territoriale dell'INL ovvero
- scritti difensivi.

COMUNICAZIONE DEL DATORE DI LAVORO

Per informare del nuovo obbligo i lavoratori/collaboratori e per concordare con loro le modalità di pagamento la Fondazione studi dei consulenti del lavoro ha predisposto e diffuso un apposito **modello** che datori di lavoro e committenti possono consegnare ai lavoratori.

Luogo, data
Preg.mo/Gent.ma
Sig. /Sig.ra

Oggetto: indicazione modalità di pagamento delle retribuzioni

Come è noto, dal 1° luglio 2018 entra in vigore l'obbligo - introdotto dall'art. 1, commi da 910 a 915 della Legge n. 205/2017 - di pagamento delle retribuzioni, compresi gli acconti, attraverso la banca o l'ufficio postale.

La invitiamo, pertanto, ad indicarci il codice IBAN sul quale accreditare le retribuzioni che andremo a corrisponderle dal prossimo mese di luglio.

- Bonifico
- Codice IBAN

Le evidenziamo che le modalità di pagamento consentite, oltre all'accreditamento sul conto corrente bancario o postale da lei indicato, sono:

- strumenti di pagamento elettronico. In tale ipotesi, è necessario che ci fornisca indicazioni che ci consentano l'accreditamento tracciabile attraverso la banca o l'ufficio postale delle somme;
- emissione di un assegno che potrà essere consegnato solo a lei ovvero, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. L'impedimento si intende comprovato se il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, purché di età non inferiore a 16 anni. In ogni caso, la delega dovrà contenere specifica indicazione ed eventuali documenti utili a comprovare i requisiti richiesti e dovrà essere corredata da un valido documento di identità.

Qualora non sia esercitata la scelta di alcuna delle premesse opzioni, questa, in forza dell'obbligo di legge, sarà operata dal datore di lavoro, tra una delle soluzioni premesse.

Per ogni ulteriore chiarimento, siamo a sua completa disposizione.

Distinti saluti